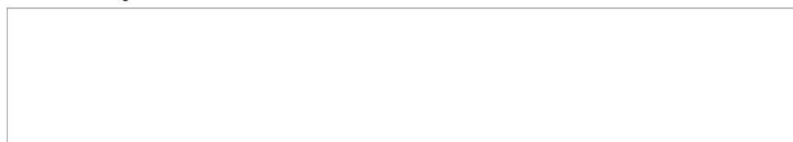




Progetto di fattibilità tecnica ed economica del Completamento della Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano - Montebelluna Maggiore ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50



timbri e firme Progettisti



Progettisti

Highlevel Team Engineering and Management

T.H.E.M.A.

PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA

Via Melozzo da Forlì 21
40133 Bologna ITALY
www.thema96.it

con la collaborazione specialistica di:

Via Del Porto 1
40122 Bologna ITALY
www.airis.it

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:

Via Carlo Marx 101
41012 Carpi (MO) ITALY
www.cmbcarpi.it

mandanti:

Via Bisceglie 95
20152 Milano ITALY
www.siram.itVia Fenil Novo 10
37036 San Martino B. A. (VR) ITALY
www.gelminiimpianti.it

timbri e firme Imprese

La Procuratrice Speciale
Ing. Barbara Maccioni
firmato digitalmente

Il Direttore Unità di Business Nord-Est
Ing. Paolo Maltese
firmato digitalmente

L'Amministratore Delegato
Ing. Giovanni Gelmini
firmato digitalmente

disciplina: BOZZA DI CONVENZIONE

nome documento: BOZZA DI CONVENZIONE

revisione: 02

codice documento: PF.EFG.LO.0.BC.015

data: 11/11/2020

motivo revisione: Riscontro Prot. 0105281 del 03/11/2020

SOMMARIO

I. Bozza di convenzione	4
-------------------------------	---

Progettisti

Highlevel Team  Engineering and Management

T.H.E.MA.

PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA

con la collaborazione specialistica di:

 **AIRIS**
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA:

 **cmb**[®]

mandanti:

Siram
by  **VEOLIA**

 **GELMINI**
IMPIANTI TECNOLOGICI

BOZZA DI CONVENZIONE

CONTRATTO DI CONCESSIONE

PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE

DEL COMPLETAMENTO DELLA

NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA ARZIGNANO-MONTECCHIO MAGGIORE

INDICE

PREMESSE	4
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI.....	5
ART. 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI	5
ART. 2 - DEFINIZIONI	5
ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI	5
ART. 4 - OGGETTO.....	6
ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE	7
SEZIONE II- SOCIETA' DI PROGETTO.....	7
ART. 6 - SOCIETA' DI PROGETTO	7
ART. 7 - MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO.....	8
ART. 8 - RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI	9
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE	9
ART. 9 - AUTORIZZAZIONI	9
ART. 10 - OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE.....	10
ART. 11 - DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO.....	12
ART. 12 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	14
ART. 13 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
ART. 14 - FORZA MAGGIORE.....	15
SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE	16
ART. 15 - MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI	16
ART. 16 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	17
ART. 17 - COLLAUDO	18
ART. 18 - ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI E ARREDI	19
ART. 19 - MODIFICHE DEL CONTRATTO	19
ART. 20 - SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	20
ART. 21 - CONTRIBUTO	21
ART. 22 - PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE	22
SEZIONE V – GESTIONE	23
ART. 23 - FASE DI GESTIONE	23
ART. 24 - SERVIZI DI DISPONIBILITÀ.....	23
ART. 25 – DURATA DEI SERVIZI DI DISPONIBILITA'	24
ART. 26 - SERVIZI COMMERCIALI	24
ART. 27 - SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI.....	25
ART. 28 - CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO	26
ART. 29 - CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITÀ'	27
ART. 30 - MECCANISMO DI RETTIFICA DEL CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITA'	28

ART. 31 - APPLICAZIONE DELLE PENALIZZAZIONI	28
ART. 32 - RISERVATEZZA	28
SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF	29
ART. 33 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	29
ART. 34 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	29
SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI	31
ART. 35 - CAUZIONI	31
ART. 36 - POLIZZE ASSICURATIVE	31
ART. 37 - GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI	33
SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE	34
ART. 38 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	34
ART. 39 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO	34
ART. 40 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE	36
ART. 41 - SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO	36
ART. 42 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE	37
ART. 43 - REVOCA DELLA CONCESSIONE	38
ART. 44 - RECESSO	38
ART. 45 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE	39
ART. 46 - EFFICACIA	40
ART. 47 - COMUNICAZIONI	40
ART. 48 - CONTROVERSIE	40
ART. 49 - DISPOSIZIONI VARIE	40
ALLEGATI	42
ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI	43
ALLEGATO 2: DEFINIZIONI	44

TRA

L'“Azienda ULSS 8 Berica”, con sede in viale Rodolfi, n. 37, 36100 Vicenza, P. I.V.A. 02441500242, in persona del suo Direttore Generale, Dott. [•], domiciliato per la carica presso [•], munito dei necessari poteri (qui di seguito il “**Concedente**” o [•]);

E

La Società [•] con sede in [•], iscritta nel Registro delle Imprese di [•], codice fiscale e partita IVA [•], in persona del suo legale rappresentante [•], munito dei necessari poteri (qui di seguito il “**Concessionario**” o la “**Società di Progetto**”);

(di seguito anche “**Parte**” al singolare, o collettivamente “**Parti**”).

PREMESSO CHE

A) La Società [•], in qualità di mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (nel seguito “**RTI**”) con le mandanti [•], con sede in [•], iscritta nel Registro delle Imprese di [•], codice fiscale e partita IVA [•], e [•], con sede in [•], iscritta nel Registro delle Imprese di [•], codice fiscale e partita IVA [•], in data [•] ha presentato una proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito “**Proposta**”), per la progettazione, la costruzione e la gestione del “Completamento della Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore”, sita in Montecchio Maggiore, via [•] (nel seguito “**Ospedale**”).

B) Il Concedente, in conformità all’art. 183, comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito il “**Codice**”), citato nella precedente premessa A), ha valutato positivamente la fattibilità della Proposta; il relativo Progetto di Fattibilità è inserito dal Concedente negli strumenti di programmazione approvati dal Concedente stesso sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l’approvazione dei progetti; il Concedente, con atto [•], ha chiesto l’integrazione del Progetto di Fattibilità;

C) Il Concedente, in data [•], ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su [•] il bando di gara [•] (nel seguito “**Gara**”);

D) Il Concedente, con deliberazione [•], ha disposto l’aggiudicazione definitiva del Contratto di Concessione per progettazione, costruzione e gestione dell’Ospedale [•] a favore del RTI con Mandataria [•] e Mandanti [•] e [•];

E) Le mandanti del predetto RTI [•] e [•] hanno conferito a [•] mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza in data [•], con atto Notaio [•] n. rep [•];

[F) Ai sensi dell’art. 184 del Codice ed in esecuzione dell’espressa previsione contenuta nella documentazione di Gara, il RTI aggiudicatario del presente Contratto in data [•] ha costituito la Società di Progetto denominata [•], con sede legale in [•], [•], capitale sociale interamente versato pari ad Euro [•] ([•]) Codice Fiscale e Partita IVA n. [•], che è pertanto subentrata agli aggiudicatari in tutti i diritti ed obblighi del rapporto di concessione qui disciplinato;]

H) L'equilibrio economico-finanziario relativo alla Concessione di cui al presente Contratto, si basa sui presupposti descritti nel Piano Economico Finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso ed iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione ai sensi dell'art. 183 del citato Codice, da [•], costituente parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

I) La proprietà delle opere costruite nell'ambito della Concessione è del Concedente, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile.

L) Le Parti intendono, pertanto, stipulare il presente Contratto al fine di disciplinare termini e condizioni del loro rapporto concessorio.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI

1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:
 - a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;
 - b) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni,

autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

c) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

d) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13 e dal successivo art. 13 del Contratto.

4. Salvi i casi di subentro e sostituzione previsti espressamente dal presente Contratto, lo stesso non può essere ceduto da alcuna delle Parti, né in tutto, né in parte, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, e, comunque, nei limiti delle normative di volta, in volta vigenti.

ART. 4 - OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione funzionale ed economica del Completamento della Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore. Il valore della Concessione è pari a euro [•].

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

a) la predisposizione del Progetto Esecutivo per la realizzazione dell'Opera, sulla base del Progetto di Fattibilità e del Progetto Definitivo;

b) ogni analisi o attività connessa alla progettazione, all'esecuzione e alla gestione dell'Opera;

c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo;

d) la gestione e lo sfruttamento economico dell'Opera e l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario (inclusa la manutenzione delle strutture) in conformità a quanto stabilito ai successivi articoli 24 e 25 del Contratto.

e) la fornitura e l'installazione delle Attrezzature Elettromedicali, ai sensi del successivo art. 18.1 del Contratto;

f) la fornitura e l'installazione degli Arredi, ai sensi del successivo art. 18.2 del Contratto;

g) l'erogazione dei Servizi Commerciali in conformità a quanto stabilito al successivo art. 26 del Contratto.

3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.

4. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico del Progetto Definitivo, approvato dal Concedente e ogni altro onere connesso, come risultante dal Piano Economico e Finanziario, è fisso e invariabile.

5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 19 del presente Contratto.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione ha la durata complessiva di 23 anni, decorrenti dalla data di efficacia del presente Contratto, ai sensi del successivo art. 46 dello stesso.

2. La durata della Concessione sarà così suddivisa:

(a) 240 giorni per la progettazione dell'Opera;

(b) 1.054 giorni per la realizzazione dell'Opera, nei quali, oltre ai tempi per l'esecuzione delle Fasi 2A e 2B, di cui al successivo art. 15 comma 9 del presente Contratto, sono inclusi anche i 60 giorni per i Trasferimenti a cura del Concedente, equamente divisi al termine delle singole Fasi;

(c) 20anni e 7 mesi per la gestione dei Servizi, come meglio articolati al successivo art. 24 comma 2 del presente Contratto;

il tutto come meglio dettagliato dal Cronoprogramma della Concessione e fatti salvi i casi di proroga previsti dal Codice o dal presente Contratto.

SEZIONE II- SOCIETA' DI PROGETTO

ART. 6 - SOCIETA' DI PROGETTO

1. Il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:

- a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale, non inferiore al 5% dell'investimento, di euro [indicare la cifra] interamente sottoscritto e versato;
- b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:
 - (nome del Socio) (quota % di partecipazione)
 - (nome del Socio) (quota % di partecipazione)
 - (nome del Socio) (quota % di partecipazione)

Ferma restando la quota di partecipazione alla Società di Progetto, i soci cui sono affidati direttamente i lavori e/o i servizi sono tenuti ad eseguirli nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.

2. Il Concessionario si impegna a:

- a. comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;
- b) mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel bando di gara pari ad euro [•];
- c) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo.

ART. 7 - MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

1. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento degli obblighi sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;
- b) nei casi di sostituzione a causa del mancato rispetto del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 30 giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;
- c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale del socio subentrante.

3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale deve tempestivamente essere comunicata al Concedente e da quest'ultimo accettata, fermi restando gli obblighi contrattuali e gli elementi caratterizzanti la solidità patrimoniale ed i requisiti essenziali del Concessionario, con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale del socio subentrante.

4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

ART. 8 - RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni di propria competenza necessarie per la progettazione, costruzione e Gestione dell'Opera, di seguito indicate:

a) Autorizzazioni da rilasciare:

(i)...

(ii)...

Autorizzazioni da ottenere:

(i)...

(ii)...

b) Le autorizzazioni di cui al presente articolo costituiscono autorizzazioni amministrative, con esclusione pertanto dell'eventuale mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle società di progetto.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Gestione dell'Opera, di seguito indicate:

(i) [•]

(ii) [•]

Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In caso di aggravio a carico del Concessionario si applica altresì la penale di cui all'articolo 22, comma 4.

3. Qualora la Parte competente all'ottenimento delle Autorizzazioni ai sensi del comma 1, lettera b), ovvero del comma 2, dimostri che il ritardo derivi dal fatto del terzo e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso, nulla è dovuto tra le Parti.

4. Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite, fatti salvi i casi di obblighi indelegabili del Concedente.

ART. 10 - OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 21, 28, 29 e 30, secondo i tempi e le modalità ivi previsti. Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario sono stati effettivamente stanziati e destinati all'Opera.

2. Compete al Concedente:

- a) compiere tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie alla redazione della progettazione e alla puntuale realizzazione dell'Opera;
- b) porre in essere tutte le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini dell'ottenimento delle Autorizzazioni;
- c) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 11, corredato dalle Autorizzazioni di cui all'articolo 9 entro e non oltre [•] giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
- d) posto che l'installazione di taluni tra attrezzature ed arredi sono a carico del Concedente, quest'ultimo si obbliga a fornire al Concessionario, entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi prima dalla consegna dell'Opera di Fase 2A, una relazione dettagliata contenente le informazioni necessarie al Concessionario stesso, affinché

quest'ultimo possa realizzare le predisposizioni strutturali ed impiantistiche funzionali all'installazione delle attrezzature ed arredi a carico del Concedente;

- e) esprimersi, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle stesse, sulle schede definitive delle Attrezzature e degli Arredi di cui al successivo art. 11, comma 5.3.f) trasmesse dal Concessionario; oltre il predetto termine, il silenzio del Concedente varrà come silenzio-assenso e le dette schede si intenderanno man mano come approvate;
- f) approvare le eventuali Modifiche al Contratto/Varianti di cui all'articolo 19;
- g) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice;
- h) cooperare con il Concessionario e con i Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione del Contratto di Finanziamento e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario. A tal proposito, posto che l'Opera sarà finanziata mediante il ricorso a tecniche di finanza di progetto, le Parti convengono sin da ora che potranno essere concordate eventuali integrazioni al presente Contratto, che dovranno, se del caso, limitarsi ad aspetti relativi alla modalità operative dei pagamenti, senza incidere su aspetti sostanziali e senza limitare i rischi in capo al Concessionario, né le garanzie a favore del Concedente, e tali, comunque, da non alterare i termini del rapporto concessorio, al fine di consentire al Concessionario il ricorso e l'ottenimento dei finanziamenti bancari;
- i) eseguire i Trasferimenti, ai sensi degli artt. 5.2.b) e 15.10 del presente Contratto, nei termini negli stessi articoli indicati;
- j) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- k) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell'Opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
- l) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 21 e 28;
- b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione;

- c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
 - d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 43.
4. Il Concedente si obbliga, altresì, a mettere a disposizione al Concessionario, contestualmente alla stipula del presente Contratto, le aree necessarie per i lavori libere da ogni vincolo, nonché a monitorare i lavori durante l'esecuzione degli stessi.

ART. 11 - DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Opera.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
 - a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
 - b) aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo, approvato dal Concedente, e i relativi allegati. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, i vizi della progettazione.
3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:
 - a) redigere il Progetto Esecutivo secondo le previsioni del Progetto Definitivo, come approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;
 - b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di cui all'articolo 5 relativo alla Fase di Progettazione. Decorso inutilmente tale termine, si applica l'articolo 22. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di [•] giorni dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 38, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;
 - c) acquisire le Autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 2;
 - d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 9;
 - e) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, dandone dimostrazione al Concedente, entro e non oltre [18] mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e

dell'articolo 38, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione;

f) realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma dei Lavori, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;

g) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi oggetto di Contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione;

h) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;

i) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e

j) provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

k) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.

5. Il Concessionario si impegna altresì a:

a) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;

b) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;

c) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;

d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che comporti sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera e/o dei Servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;

(iii) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che comporti un pregiudizio sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

e) inviare periodicamente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi che si intendono assoltte con l'invio del Fascicolo di Bilancio, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida

ANAC recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”;

f) trasmettere al Concedente le schede definitive delle Attrezzature e degli Arredi di cui il Concessionario intende approvvigionarsi ai fini dell’allestimento dei locali.

6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro [•] giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi contemplati.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

- a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [•] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione, nelle Fasi di Progettazione esecutiva, Costruzione e Gestione;
- c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause imputabili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle attività connesse.

ART. 13 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli

estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 136/2010.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [•] della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•] qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

ART. 14 - FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

- e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi;
 - f) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
 - g) Epidemie e contagi;
 - h) Impossibilità, di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del presente Contratto;
 - i) Ritrovamento di reperti archeologici;
 - j) Atti o fatti posti in essere da terzi.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.
3. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20, 27 e 36, comma 1, lettera a), punto i).
4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme di cui all'articolo 36 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme di cui all'articolo 36 e del Contributo già versato.

SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

ART. 15 - MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice.
2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
3. L'esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 1 è regolata mediante apposito atto contrattuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
 - b) i lavori possono essere subappaltati nei limiti quantitativi e secondo le modalità indicate dalla legge; in particolare, alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice; con riferimento al predetto articolo 174 del Codice e,

in particolare ai dati dei subappaltatori ivi indicati, questi dovranno essere indicati dal Concessionario al Concedente, ove conosciuti, entro l'avvio dell'esecuzione della Convenzione.

4. Il Concessionario procede all'affidamento a terzi, dei lavori non eseguiti direttamente dai soci o in subappalto, mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 164 del Codice, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del Codice, dalla normativa vigente e dalla Documentazione di Gara.

5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto e/o subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto e/o subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.

6. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

7. In caso di mancato, o incompleto, deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario la consegna, o l'integrazione, della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine di [•] giorni, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato dal Concedente.

8. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

9. Il Concessionario si impegna a realizzare l'Opera, relativamente alla Fase 2A e alla Fase 2B, in un periodo di 1.054 giorni e, in particolare:

(i) 596 giorni per il completamento della Fase 2A, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dei lavori di Fase 2A;

(ii) 458 giorni, per il completamento della Fase 2B, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dei lavori di Fase 2B;

il tutto come da Cronoprogramma della Concessione, salvo eventuali proroghe, differimenti o sospensioni, ai sensi del presente Contratto.

10. I termini per il completamento delle Fasi 2A e 2B comprendono i tempi per le attività relative ai Trasferimenti, che saranno espletate a cura del Concedente nel termine di 30 giorni per ciascuna delle predette Fasi, come previsto dal Cronoprogramma dei Lavori.

11. In tutte le ipotesi di ritardo nella realizzazione dell'Opera rispetto al Cronoprogramma della Concessione, dovute ad inadempimenti da parte del Concedente agli obblighi di cui al presente Contratto, anche nell'ipotesi in cui il Concedente abbia preventivamente comunicato al Concessionario tali ritardi, si applicano i commi 4 e seguenti dell'articolo 20 del Contratto.

ART. 16 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".
3. La Direzione dei Lavori compete al Concedente che provvederà a istituire l'Ufficio di Direzione dei lavori, composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice e della vigente normativa in materia, nonché delle Linee Guida ANAC. I costi e gli oneri del Direttore dei Lavori e dell'Ufficio di Direzione dei Lavori è a totale carico del Concedente.
4. Il Direttore dei Lavori, con l'Ufficio di Direzione Lavori, esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario. Compete al Direttore dei lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi in Fase di Costruzione e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali, o totali, dei lavori, ai sensi dell'art. 20 del Contratto e predisporre, sulla base di tale verifica, lo Stato di Avanzamento Lavori.
5. Le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) saranno svolte da soggetti nominati dal Concedente.
6. Restano in capo al Direttore dei Lavori, al CSP, al CSE e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano rispettivamente agli stessi.

ART. 17 - COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da una Commissione di Collaudo nominata dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice, nonché, nelle more dell'approvazione di quest'ultimo, dell'articolo 216 del DPR n. 207/2010.
2. I costi e gli oneri relativi del collaudo, compresi i compensi della Commissione di Collaudo sono a totale carico del Concedente.
3. In considerazione dell'autonomia delle singole Fasi sotto il profilo costruttivo e strutturale, il collaudo sarà effettuato, per ogni singola Fase, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa.
4. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice [Nelle more dell'approvazione del decreto MIT citare DPR n. 207/2010, Parte II, Titolo X].
5. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

6. Del Collaudo in Corso d'Opera è redatto apposito verbale.
7. Entro 1 anno dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice.

ART. 18 - ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI E ARREDI

1. Attrezzature Elettromedicali. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 10. Comma 2, lett. d) ed e) del Contratto, il Concessionario provvederà a fornire al Concedente e ad installare le Attrezzature Elettromedicali di cui al Documento Contrattuale [•], entro le rispettive date di consegna dell'opera di Fase 2A e 2B.
2. Arredi. Il Concessionario provvederà a fornire al Concedente e ad installare gli Arredi di cui al Documento Contrattuale [•], entro la data di consegna dell'opera di Fase 2A.

ART. 19 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di Gara, in clausole chiare, precise e inequivocabili, che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della Concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata del presente Contratto;
- b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
- d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);
- e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
- f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. L'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.

3. Per quanto attiene alla determinazione dei prezzi dei lavori di cui al presente articolo, ove questi non siano contenuti nell'elaborato elenco dei prezzi unitari - i nuovi prezzi delle lavorazioni, o dei materiali, si valutano secondo le modalità appresso specificate:

- a) desumendoli dal prezzo regionale vigente al momento dell'offerta, cui verrà applicato lo sconto del (.....)%;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dal concedente su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Per quanto attiene al valore dei Servizi non previsti nel Capitolato, questo è determinato applicando l'art. 175, comma 6 del D.lgs 50/2016

5. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

6. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente ed eventuali altri soggetti direttamente coinvolti, di qualsiasi danno.

7. Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), saranno oggetto di specifico compenso o, alternativamente, il Concessionario potrà attivare il meccanismo di Riequilibrio di cui all'articolo 34 del Contratto in caso di Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario.

8. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 7, le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi.

ART. 20 - SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

1. La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice e articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

2. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, fatte salve le ragioni di sicurezza e di pubblica incolumità.
4. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
5. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice.
6. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario può attivare la procedura di cui al successivo articolo 34 del Contratto ove la sospensione determini una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario.
7. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) i maggiori oneri per spese generali si ottengono sottraendo all'importo contrattuale il 10% dell'utile di impresa e il 15% delle spese generali e calcolando, sul risultato, il 6,5%. Tale risultato va diviso per la durata contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10% dell'utile stesso, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c) il mancato ammortamento è riferito al valore reale, all'atto della sospensione, dell'investimento sostenuto dal Concessionario, come risultante dal Piano economico e finanziario;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

ART. 21 - CONTRIBUTO

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un Contributo pari a euro [•], con le seguenti modalità:
 - a) una somma pari al 95% (novantacinque per cento) del Contributo, durante l'esecuzione dei lavori relativi all'Opera. Detta somma sarà corrisposta in occasione di ogni singolo SAL, nella stessa percentuale che il singolo SAL ha rispetto al Valore dell'Opera;
 - b) una somma pari al 5% (cinque per cento) del Contributo, al Collaudo.

Il Contributo che il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario è da intendersi al netto dell'IVA applicabile nella misura di legge ed è complessivamente pari al [•%] del costo complessivo dell'investimento, comprensivo degli oneri finanziari.

Il Contributo è fisso ed invariabile, salvo modifiche che incrementino l'importo degli investimenti.

2. Con cadenza [•], il Direttore dei Lavori trasmette lo Stato di avanzamento lavori al Responsabile del procedimento, conformemente a quanto previsto nel Cronoprogramma dei Lavori valorizzato. Quest'ultimo, entro i successivi [•] dalla data ricezione, ove nulla osti, provvederà ad approvare lo stato avanzamento lavori e ad emettere il relativo certificato di pagamento. Il mandato di pagamento sarà emesso nei successivi [•] giorni.

3. Il Contributo, di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, sarà corrisposto entro [•] giorni dall'approvazione del Certificato di collaudo.

4. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del predetto D. Lgs. n. 231/2002 e calcolati sulla base del tasso di riferimento pubblicato, semestralmente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

.

ART. 22 - PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

1. Ferma restando la durata complessiva della Concessione, di cui all'articolo 5, comma 1, del Contratto, il Concessionario è responsabile di ogni ritardo a lui imputabile in Fase di Progettazione e/o di Costruzione.

2. In Fase di Progettazione, per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo al Concedente da parte del Concessionario ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), si applica una penale pari al [indicare la percentuale] dell'importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto dell'IVA. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto di IVA.

3. In Fase di Costruzione, per ogni giorno di ritardo, imputabile al Concessionario, rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramma della Concessione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera g), si applica, per ogni singola Fase, una penale corrispondente allo [%] dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10 % dell'importo totale dei lavori, al netto di IVA, con riferimento a ciascuna Fase.

4. Il Concedente decurta gli importi derivanti dall'applicazione delle penali dalle somme risultanti nel certificato di pagamento immediatamente successivo al ritardo. Qualora le penali eccedano l'ammontare del pagamento, il Concedente recupera la parte residua nel successivo certificato di pagamento. Qualora le predette compensazioni non risultino

possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 35.

5. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 35.

6. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al valore di 10%, da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 39.

7. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno, fatta salva la risarcibilità del comprovato danno ulteriore diretto.

8. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di Collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma dei Lavori, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono compensate con eventuali penali o decurtazioni maturate in capo al Concessionario e non contestate e, comunque, restituite al Concessionario, senza interessi o ulteriori oneri.

SEZIONE V – GESTIONE

ART. 23 - FASE DI GESTIONE

1. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma che segue.

2. In caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:

- a) i soci che svolgono direttamente i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
- b) i Servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione Tecnica e Funzionale;
- c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati dalla legge.

3. Il Concessionario procede all'affidamento a terzi dei Servizi non eseguiti direttamente dai soci o in subappalto in conformità alle disposizioni del Codice, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara.

ART. 24 - SERVIZI DI DISPONIBILITÀ

1. Il Concessionario è obbligato a garantire la Disponibilità dell'Opera, secondo gli standard tecnici e funzionali disciplinati nel Capitolato di Gestione Tecnica e Funzionale. Il Concessionario è tenuto a fornire i Servizi di cui al Capitolato di Gestione Tecnica e Funzionale, articolati come segue:

- a) Servizio di Manutenzione;

b) Servizio Energia;

c) Servizio di Manutenzione Attrezzature Elettromedicali e Arredi.

L'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario ha l'obiettivo di garantire al Concedente la piena disponibilità dell'Opera secondo gli standard tecnici e funzionali delle varie aree del Polo Ospedaliero e in base alla destinazione delle aree stesse, per l'intera durata di efficacia del presente Contratto.

La indisponibilità e/o la disponibilità parziale dell'Opera rimane a totale carico del Concessionario mediante l'applicazione del "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo di Disponibilità" (Documento [•]), nonché degli artt. 30 e 31 del presente Contratto.

2. La gestione dei Servizi, conformemente a quanto rappresentato nel Cronoprogramma della Concessione, è articolata come segue:

- **Gestione della Fase 2A:** inizia alla messa in funzione delle opere di Fase 2A e termina in occasione dell'inizio della Gestione, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 25 (si precisa che la Gestione della Fase 2A include, oltre alla gestione delle opere di Fase 2A, anche la gestione delle opere di Fase 1);

- **Gestione dell'Ospedale** (nel presente Contratto anche solo **Gestione**): inizia dopo la messa in funzione delle opere di Fase 2B e dura fino al termine della concessione.

3. Il Concessionario si impegna, pertanto, a svolgere la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dell'Opera come meglio descritto nel Capitolato di Gestione Tecnica e Funzionale, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza del presente Contratto, di consegnare l'Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione e conservazione, salva la normale usura.

4. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell'Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'Opera per tutta la durata del Contratto.

ART. 25 – DURATA DEI SERVIZI DI DISPONIBILITA'

1. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui al precedente art. 24, comma 1 per tutta la durata del Contratto, ad eccezione del Servizio di Manutenzione Attrezzature Elettromedicali e Arredi di cui al precedente art. 24, comma 1, lett. c) che sarà erogato per otto anni per ciascuna delle due Fasi di Gestione (Gestione della Fase 2A e Gestione) e con riferimento alle attrezzature e agli arredi rispettivamente forniti in ciascuna delle due predette Fasi di Gestione.

ART. 26 - SERVIZI COMMERCIALI

1. Per l'intera durata del presente Contratto, il Concessionario gestirà direttamente presso l'Ospedale, con personale idoneo a svolgere servizi all'interno di una struttura ospedaliera, nelle aree di volta in volta utilizzabili a tal fine, a propria cura e spese, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Concedente, nonché della legislazione tempo per tempo vigente, i Servizi Commerciali (come, a mero titolo esemplificativo, Bar/Caffetteria, Distributori Automatici, Parafarmacia/Sanitaria).

2. Il Concessionario provvede alla gestione degli ulteriori, e/o diversi, Servizi Commerciali sulla base degli indirizzi del Documento Contrattuale "Servizi Commerciali".
3. Il Concessionario, ferma restando la sua responsabilità diretta verso il Concedente, provvede alla gestione dei Servizi Commerciali anche mediante affidamento a terzi, nei limiti e nel rispetto della normativa applicabile.

ART. 27 - SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

1. La sospensione e l'eventuale proroga della fornitura dei Servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice.
2. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
 - a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
 - b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
 - c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, fatte salve le ragioni di sicurezza e di pubblica incolumità.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.
5. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.
6. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando congruo preavviso scritto al Concessionario.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 6:

- a) i Corrispettivi di cui all'articolo 28 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo [•] giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
- b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i [•] giorni di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda [(•) giorni/mesi] determinando una variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Progetto superiore a 0,1 [zerovirgolauno] punti percentuali, potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 34.
8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
9. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta per cause diverse da quelle di cui al comma 2 e al comma 6, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 20, comma 7, in quanto compatibili. Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli articoli 331 e 340 del Codice Penale.

ART. 28 - CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente l'Opera realizzata per l'intera durata della gestione ricevendo un Corrispettivo mensile costituito dal Corrispettivo di Disponibilità.
2. Il Corrispettivo di Disponibilità verrà corrisposto entro [•] giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, di cui all'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e relativa al mese di riferimento, secondo le modalità stabilite al successivo art. 21 del presente Contratto. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario ai sensi del successivo art. 13 del Contratto. Il pagamento del Corrispettivo deve essere sottoposto alla previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento/Responsabile dell'Esecuzione del corretto adempimento delle prestazioni e della correttezza delle somme dovute.
3. La prima rata del Corrispettivo di Disponibilità sarà corrisposta a partire dalla messa in funzione delle opere di Fase 2A. Con riferimento alla prima rata, essa sarà dovuta nella misura proporzionale per il periodo di tempo intercorrente tra la data della consegna dell'opera di Fase 2A e la prima scadenza utile di pagamento. In riferimento esclusivamente all'ultima rata, la stessa sarà dovuta nella misura proporzionale per il periodo di tempo intercorrente tra l'ultima scadenza utile di pagamento e la scadenza del Contratto.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. 42 del Contratto, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo, saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del predetto D. Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo art.

2, pubblicato, semestralmente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

ART. 29 - CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITÀ'

1. A fronte dell'effettiva Disponibilità dell'Opera, definita sulla base degli standard tecnico-funzionali stabiliti nel Capitolato di Gestione Tecnica e Funzionale (contenente, tra le altre, gli Indicatori di Performance), il Concedente corrisponderà al Concessionario, entro i termini previsti dal precedente art. 28 del Contratto, il Corrispettivo di Disponibilità annuo, pari complessivamente a euro [•], al netto dell'IVA applicabile nella misura di Legge (**"Corrispettivo di Disponibilità"**), di cui:

a) [•] euro annui, pari all'[•]% del Corrispettivo di Disponibilità, durante la Gestione della Fase 2A;

b) [•] euro annui, pari al 100% del Corrispettivo di Disponibilità, durante la Gestione.

2. Il Corrispettivo di Disponibilità, espresso a valori del mese [•], anno [•], sarà automaticamente adeguato, per gli anni successivi, come segue:

(a) relativamente al 29% (ventinove per cento) della Componente del Corrispettivo di Disponibilità, correlata all'Investimento e Costo del Debito, con l'incremento pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, intervenuta nei precedenti 12 (dodici) mesi;

(b) relativamente alle Componenti del Corrispettivo di Disponibilità, correlate al Servizio Energia ed al Servizio di Manutenzione, attraverso l'applicazione del meccanismo previsto, rispettivamente, nel Capitolato di Gestione Tecnica e Funzionale: Servizio Energia, al paragrafo III.2 "Modalità di adeguamento e revisione dei corrispettivi", e nel Capitolato di Gestione Tecnica e Funzionale: Servizio di Manutenzione, ai paragrafi III.1 "Componente del corrispettivo relativo al sub-servizio idrico integrato" e III.2 "Componente del corrispettivo relativo al sub-servizio manutenzione degli altri componenti tecnologici";

(c) relativamente alla Componente del Corrispettivo di Disponibilità, correlata al Servizio di Manutenzione delle Attrezzature Elettromedicali e Arredi, con l'incremento pari alla variazione, intervenuta nei precedenti 12 (dodici) mesi, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

3. L'adeguamento così calcolato sarà fisso e invariabile per 12 (dodici) mesi.

4. Il Concedente si impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione, e per tutta la durata del presente Contratto, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relativi al Corrispettivo di Disponibilità.

5. Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Corrispettivo di Disponibilità, il Concedente conferisce al proprio tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, comma 2, del codice civile, debitamente accettato dal tesoriere stesso, affinché egli accantoni e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate dell'ente fino a concorrenza dell'importo del Corrispettivo di Disponibilità e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o suoi cessionari alle scadenze concordate, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento/Responsabile dell'Esecuzione del corretto adempimento delle prestazioni e della correttezza delle somme dovute.

ART. 30 - MECCANISMO DI RETTIFICA DEL CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITA'

1. Il Corrispettivo di Disponibilità sarà oggetto di rettifica, qualora la prestazione resa si discosti dal Livello Obiettivo di ciascun Indicatore di Performance, secondo le modalità e i termini definiti nel Capitolato di Gestione Tecnica e Funzionale. Qualora risultasse un livello di performance, per ciascun Indicatore inferiore al Livello Obiettivo e, comunque, superiore al Livello Minimo indicato negli Indicatori di Performance, si applicherà una riduzione automatica del relativo Corrispettivo per la quota di Disponibilità non resa, così come indicato nel Meccanismo di Rettifica del Corrispettivo di Disponibilità.

2. Qualora il livello prestazionale rilevato per gli indicatori di Performance, descritti nel Capitolato di Gestione Tecnica e Funzionale, sia inferiore al Livello Minimo, e/o, qualora la ripetuta applicazioni di decurtazioni al Corrispettivo di Disponibilità sia tale da raggiungere, nell'arco temporale di [• anni/mesi] un ammontare pari o superiore al [• %] del Valore dell'Opera, il Concedente potrà applicare le penalizzazioni stabilite nel Capitolato di Gestione Tecnica e Funzionale, con la procedura di cui al successivo art. 31 del Contratto, in ossequio al principio "no disponibilità, no canone".

ART. 31 - APPLICAZIONE DELLE PENALIZZAZIONI

1. Il Responsabile del Procedimento, verificato il mancato raggiungimento del Livello minimo stabilito del relativo Indicatore di Performance, di cui al precedente articolo 30 del Contratto, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura delle penalizzazioni.

2. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penalizzazione entro i [•] giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati, a seguito dell'applicazione della penalizzazione, saranno dedotti dal Corrispettivo di Disponibilità, alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento.

3. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penalizzazione, il Responsabile del Procedimento convocherà la Parte, entro [•] giorni dall'avvenuta contestazione, e promuoverà l'esame della questione, al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del Procedimento procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.

4. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del successivo art. 39 del Contratto, qualora il mancato raggiungimento dei livelli, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, comporti l'applicazione di penalizzazioni, cumulativamente considerate, di ammontare superiore, complessivamente, al [• %] del Corrispettivo di Disponibilità, al netto di IVA.

ART. 32 - RISERVATEZZA

1. Ciascuna Parte dichiara in nome proprio, dei suoi amministratori, direttori e dipendenti, nonché consulenti, agenti o aventi causa, che:

a) qualsiasi Informazione Riservata comunicata o, comunque, acquisita in qualsiasi forma sarà mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti, indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale, o meno;

b) tale Informazione Riservata non verrà utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed esclusivamente quelli relativi all'esecuzione del presente Contratto.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

ART. 33 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto H) delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti Indicatori contenuti nel Piano Economico-Finanziario:

a) lo specifico indicatore della redditività finanziaria è il Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista (Tir dell'Azionista) pari a [•];

b) lo specifico indicatore della redditività del progetto è il Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir di Progetto) pari a [•];

c) lo specifico Indicatore della sostenibilità finanziaria è il Debt Service Cover Ratio (DSCR pari a [•]).

Si specifica che:

(i) In caso di costituzione della società di progetto ai sensi dell'art. 184 del Codice si utilizza il Tir dell'Azionista;

(ii) in caso di mancata costituzione della società di progetto di cui all'art. 184 del Codice si utilizza il Tir di Progetto.

ART. 34 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non imputabili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione dell'Indicatore di equilibrio di cui all'articolo 33 denominato TIR di Progetto/Tir dell'Azionista. Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:

a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi, qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir di Progetto/Tir dell'Azionista sia superiore a [0,1] punti percentuali;

- b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 1, riconducibile al Concedente;
- c) nel caso previsto al precedente articolo 19, comma 7;
- d) nei casi di sospensione di cui all'art. 20, comma 6, qualora il periodo di sospensione dei lavori ecceda il periodo di [•mesi/giorni] e qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir di Progetto/Tir dell'Azionista sia superiore a [0,1] punti percentuali;
- e) nei casi di sospensione di cui all'articolo 27, comma 7, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione dei servizi ecceda il periodo di [•mesi/giorni] e qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir di Progetto/Tir dell'Azionista sia superiore a [0,1] punti percentuali.

2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dell'Indicatore di Equilibrio Economico Finanziario denominato Tir di Progetto/Tir dell'Azionista, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 44. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 44, comma 2, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

6. Le Modifiche del presente Contratto o le Varianti durante il periodo di efficacia, di cui all'art. 19 del presente Contratto, richieste dal Concedente, saranno oggetto di specifico compenso, ai sensi del citato art. 19. Alternativamente, il Concessionario potrà attivare il meccanismo di Riequilibrio, di cui al presente articolo del Contratto, in presenza di un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario.

SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

ART. 35 - CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'articolo 21 eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, disciplinata dai commi successivi del menzionato articolo del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al 10% dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice.
2. A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, il Concessionario presta alla data di inizio dell'esecuzione dei Servizi, la garanzia di cui all'articolo 183, comma 13, del Codice, da prestarsi nella misura 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice.
3. Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice (ad esempio la garanzia della rata di saldo prevista dall'art. 103 comma 6) o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

ART. 36 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:
 - a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:
 - (i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo pari al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori;
 - (ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per le opere e nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 103, comma 7, del Codice;
 - b) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere non inferiore al 20% del valore dell'Opera realizzata e non superiore al 40%;
 - c) polizza di assicurazione della responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice, per danni cagionati a terzi, per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a [•];

- d) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori di ciascuna delle Fasi e cessa alla prima tra la data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio e quella del Certificato di Regolare Esecuzione di ciascuna delle Fasi e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato di ciascuna delle Fasi. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punti b) e c), decorrono dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione di ciascuna delle relative Fasi e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori di ciascuna delle Fasi e risultante dal relativo certificato.
3. Il Concessionario si impegna a far stipulare al progettista incaricato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro [•]. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
4. Il Concessionario si impegna, altresì, a stipulare, anche ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, con primarie compagnie di assicurazione, una, o più, polizze assicurative a copertura della responsabilità civile, derivante dalla esecuzione del presente Contratto, limitatamente alla Fase di gestione, per un massimale minimo di euro [•] per sinistro e euro [•] per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. Tali polizze dovranno includere i danni, o pregiudizi, causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi.
- Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata al Concedente almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'avvio della rispettiva fase di gestione dei Servizi.
5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario, che dovrà consegnare al Concedente:
- a) almeno [•] giorni prima della data prevista per la Consegna lavori di ciascuna delle fasi, copia delle polizze, di cui all'art. 103, comma 7 del Codice, unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
 - b) entro, e non oltre, la data di emissione del Certificato di Collaudo di ciascuna delle fasi, copia delle polizze, di cui all'art. 103 comma 8 del Codice, unitamente ai relativi certificati di assicurazione.
6. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
7. Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto

doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.

8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

9. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 39 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

ART. 37 - GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell'Opera, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 3 comma 4 del presente Contratto, nonché fermo restando il fatto che nell'ipotesi di cessione prevista nel presente comma il Concessionario rimane comunque obbligato nei confronti del Concedente per l'adempimento degli obblighi relativi alla gestione, con particolare riferimento al mantenimento dei requisiti necessari ex lege, il Concedente riconosce preventivamente e concede, fin d'ora, irrevocabilmente, il proprio consenso alla cessione da parte del Concessionario in favore di uno, o più, Istituti Finanziatori, ivi inclusi i loro successori e/o aventi causa, o di altri soggetti di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, di tutti i crediti maturati e maturandi dal Concessionario a titolo di Contributo e di Corrispettivo, ai sensi del presente Contratto, impegnandosi, altresì, sin d'ora, ove richiesto dal Concessionario, a conferire al proprio tesoriere mandato irrevocabile ad effettuare alla loro rispettiva scadenza i pagamenti dei crediti ceduti in favore dei relativi cessionari previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento/Responsabile dell'Esecuzione del corretto adempimento delle prestazioni e della correttezza delle somme dovute.

4. Il Concedente si impegna a cooperare, nei limiti del mero supporto amministrativo di propria competenza e con esclusione di qualsivoglia responsabilità e garanzie, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

ART. 38 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro [30•] giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni subiti dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) le penali a carico del Concessionario; (iii) i costi per indire la gara per selezionare il nuovo concessionario.

ART. 39 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 38 e 41, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non inferiore a 15 giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata per iscritto, tramite PEC, al Concessionario.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
 - a) mancata costituzione e mantenimento in favore del Concedente di una garanzia di cui all'articolo 8;
 - b) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali, di ogni singola Fase, per ritardi in Fase di Progettazione esecutiva e di costruzione ai sensi dell'articolo 22, comma 6;
 - c) gravi vizi o difformità dell'Opera riscontrati;
 - d) perimento totale o parziale dell'Opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
 - e) grave danneggiamento dell'Opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
 - f) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per l'indisponibilità dell'Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell'articolo 31, comma 5;

- g) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 35 e 36;
- h) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità ove sottoscritti tra le Parti;
- i) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali.

Il Concedente risolve, altresì, il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e dell'art. 13 del Contratto, nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, previsti dagli artt. 83 e ss del D. Lgs n.159/2011 s.m.i..

3. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le seguenti voci:

a) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

(i) i danni subiti dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) ogni e qualsiasi costo e/o spesa sostenuta e/o da sostenersi da parte del Concedente a qualsivoglia titolo per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario, ivi incluso ogni e qualsiasi costo e/o spesa connesso e/o derivante ai fini dell'affidamento ad altro soggetto dei lavori e/o dei servizi oggetto della concessione per completare e/o ripristinare l'Opera; ; (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21; (v) le penali a carico del Concessionario.

b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:

(i) i danni subiti dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) ogni e qualsiasi costo e/o spesa sostenuta e/o da sostenersi da parte del Concedente a qualsivoglia titolo per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario, ivi incluso ogni e qualsiasi costo e/o spesa connesso e/o derivante ai fini dell'affidamento ad altro soggetto dei servizi oggetto della concessione; (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21 e al netto dell'ammortamento; (v) le penali a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e

sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [•] mesi [/giorni], successivi alla compilazione del verbale, di cui al precedente comma 4 del presente articolo.

6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante e, comunque, nelle more della ripresa in carico/riaffidamento delle attività a terzi, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

ART 40 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi, anche conformemente a quanto disposto dal primo comma dell'art. 176 del Codice:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

Il Concedente può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile in caso di accertamento in via definitiva di reati diversi da quelli di cui all'elenco che precede.

2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
(i) i danni subiti dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
(ii) le penali a carico del Concessionario; (iii) i costi per indire la gara per selezionare il nuovo concessionario

.

ART. 41 - SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, comma 8, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove

tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:

- a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
- b) la società si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [•] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i [•] giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 39, commi da 3 a 6.

ART. 42 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, ivi incluso il comportamento che impedisca al Concessionario di adempiere alle proprie obbligazioni, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 15 giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al Concedente.

2. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, il Concessionario avrà il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera, incassandone i ricavi da essa derivanti sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi, ai sensi dell'art. 176, comma 5-bis del Codice.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

b) le penali, le penalizzazioni e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 3 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

ART. 43 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al Concessionario tramite PEC, unitamente ai motivi.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applicano i commi 3, 4 e 5, dell'articolo 42.

3. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell'articolo 176, comma 4, del Codice.

4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme, di cui al precedente comma 2 del presente articolo, il Concessionario avrà il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera, incassandone i ricavi da essa derivanti secondo quanto previsto al precedente articolo 42, comma 2 e ai sensi dell'art. 176, comma 5-bis del Codice.

ART. 44 - RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro [•] giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 34, comma 3, la Parte interessata può recedere dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore

dell'Esecuzione, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
- b) le penali, le penalizzazioni e i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dal Contratto.
- c) i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;
- d) gli oneri e i danni subiti dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [•] mesi [/giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante e, comunque, nelle more della ripresa in carico/riaffidamento delle attività a terzi, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto, ai sensi dell'art. 176, comma 5 bis del Codice.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

ART. 45 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della Concessione, l'Opera, le relative pertinenze, arredi e attrezzature, i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, immediatamente fruibili e gestibili, passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità e proprietà del Concedente.

2. Il Concedente si impegna ad avviare almeno 6 mesi prima della scadenza della Concessione, o in una delle altre ipotesi di cessazione della Concessione stessa, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario o per la ripresa in carico/riaffidamento delle attività a terzi.

3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il

Concessionario è tenuto a proseguire la gestione, per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

4. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

ART. 46 - EFFICACIA

1. Il Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso.

ART. 47 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni, e tutti gli scambi di informazioni, tra Concedente e Concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];

b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti.

ART. 48 - CONTROVERSIE

1. In caso di mancato raggiungimento di una composizione bonaria o di un accordo transattivo tra le parti, ogni controversia che dovesse insorgere nel corso della durata del Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di [•].

ART. 49 - DISPOSIZIONI VARIE

1. Ogni modifica del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, nel rispetto delle norme, di volta in volta, applicabili e sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe le Parti.

2. In ipotesi di nullità parziale di alcune delle clausole del presente Contratto non si produrrà la nullità dell'intero Contratto e le Parti si incontreranno al più presto al fine di sostituire le clausole nulle con altre clausole valide che preservino, quanto più possibile, il contenuto sostanziale delle prime, sempre nei limiti dettati dall'Art. 175 del Codice.

3. Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente Contratto (bollo, registrazione) e consequenziali sono a carico del Concessionario.

4. Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo nei casi d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n.131, essendo la prestazione oggetto del presente Contratto soggetta ad I.V.A..

5. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.), nonché della conseguente e correlata normativa nazionale, le Parti procederanno al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e

dei diritti fissati dalle suindicate fonti normative e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, il rapporto concessorio sarà regolato dalle norme applicabili in materia, nonché dal Codice Civile.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI

Documento [...]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario

Documento [...]: Pareri, provvedimenti e atti amministrativi

Documento [...]: Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo

Documento [...]: Cronoprogramma della Concessione

Documento [...]: Cronoprogramma dei Lavori

Documento [...]: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori

Documento [...]: Capitolato di Gestione Tecnica e Funzionale: 1. Coordinamento Generale dei Servizi; 2. Servizio di Manutenzione; 3. Servizio di Energia; 4. Servizio di Manutenzione Attrezzature Elettromedicali e Arredi

Documento [...]: Relazione sulle Attrezzature Elettromedicali e Arredi

Documento [...]: Meccanismo di rettifica del Corrispettivo di disponibilità

Documento [...]: Servizi Commerciali

Documento [...]: Piano Economico Finanziario della Concessione

Documento [...]: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice e polizze

Documento [...]: Offerta del concessionario (in formato elettronico)

Documento [...]: Risposta ai quesiti posti in fase di gara

Documento [...]: Documentazione di Gara (in formato elettronico)

Documento [...]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'articolo 13 del Contratto

Documento [...]: Matrice dei rischi

ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1) e le definizioni (Allegato 2).

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo, con riferimento al parametro TIR di Progetto/Tir dell'Azionista, una variazione di almeno 0,1% rispetto al valore rilevato nel "Caso Base" corrente alla data dell'evento o circostanza.

Arredi: indica gli arredi che il Concessionario dovrà fornire ed installare, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Contratto, come meglio individuato al Documento Contrattuale [•].

Attrezzature Elettromedicali: indica la dotazione completa di attrezzature elettromedicali che il Concessionario dovrà fornire ed installare, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Contratto, come meglio individuata al Documento Contrattuale [•].

Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

Capitolato di Gestione Tecnica e Funzionale: il Documento Contrattuale [•] al presente Contratto, costituito dai documenti Coordinamento Generale dei Servizi, Servizio di Manutenzione, Servizio Energia e Servizio di Manutenzione Attrezzature Elettromedicali e Arredi, in cui sono definiti il coordinamento generale dei Servizi, gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo, le penalizzazioni e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di vigenza del presente Contratto;

Caso Base: indica le proiezioni finanziarie risultanti dal modello economico finanziario, aggiornato nei tempi e secondo le modalità previste dal Contratto di Finanziamento, elaborate sulla base dei presupposti di volta in volta applicabili ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Certificato di Collaudo: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice.

Certificato di Regolare Esecuzione: indica il certificato di regolare esecuzione previsto dall'art. 102 del Codice.

Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

Collaudo: il collaudo di ciascuna Fase dell'Opera risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

Collaudo in Corso d'Opera: il collaudo di ciascuna Fase dell'Opera obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell'articolo 150 del Codice;

Concedente: indica il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi, e cioè l'Azienda ULSS 8 Berica, con sede in viale Rodolfi, n. 37, 36100 Vicenza, P. I.V.A. 02441500242, ai sensi del presente Contratto.

Concessionario: indica l'aggiudicatario della Concessione [NOME CONCESSIONARIO] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del presente Contratto.

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell'articolo 164 e ss del Codice;

Consegna dei Lavori: l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell'Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

Contratto di Appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto in data [•] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell'Opera;

Contributo: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del Codice e dell'articolo 21 del Contratto;

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): indica i soggetti nominati dal Concessionario e incaricati dei compiti, funzioni e responsabilità, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché di quelli previsti dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto, ancorché emanati successivamente alla stipula del presente Contratto. Corrispettivi/Canoni: i corrispettivi da riconoscere complessivamente al Concessionario in conto gestione, costituiti dal Corrispettivo di Disponibilità, ai sensi dell'articolo 24 del Contratto;

Corrispettivo o Corrispettivo di Disponibilità o Canone di Disponibilità o Corrispettivo unico di disponibilità: il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali dell'Opera, ai sensi dell'art. 24 del Contratto. Il Corrispettivo di Disponibilità è unitario ed è determinato considerando:

- Il costo dell'Investimento, al netto del contributo a fondo perduto;
- Il costo del capitale del Concessionario comprensivo della quota di debito e la quota di mezzi propri;

- Il costo del servizio di manutenzione necessario per mantenere l'opera in piena disponibilità e funzionalità;
- Il costo del servizio energia necessario per mantenere l'opera in piena disponibilità e funzionalità;
- Il costo del servizio di manutenzione delle attrezzature elettromedicali e arredi necessario per garantire le stesse e l'opera in piena disponibilità e funzionalità.

Cronoprogramma della Concessione: indica il programma di svolgimento dell'intera Concessione e include la progettazione, la costruzione e la gestione dell'Opera, comprendente la sintesi delle attività e relative tempistiche a carico del Concedente e del Concessionario. Il Cronoprogramma della Concessione comprende il Cronoprogramma dei Lavori.

Cronoprogramma dei Lavori: è parte integrante del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento. Ai sensi dell'art. 40 del Regolamento contiene l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dell'Opera, articolati nelle Fasi 2A e 2B, fino al Collaudo, ivi inclusi i tempi relativi agli Arredi e alle Attrezzature Elettromedicali, i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera e alla regolare prestazione dei Servizi, nonché quelli per i trasferimenti.

Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

Direttore dell'Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'Opera, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;

Disponibilità dell'Opera: la gestione funzionale dell'Opera nel rispetto degli standard tecnico-funzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nel Capitolato di Gestione Tecnica e Funzionale;

Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara;

Documentazione Progettuale: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 del Contratto;

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei 12 mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di 12 mesi;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi

dell'articolo 34 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

Fase di Costruzione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori decorrente dalla data del Verbale di Consegna dei lavori di Fase 2A e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

Fase di Gestione: individua il periodo intercorrente fra la data di messa in funzione delle opere di Fase 2A e la scadenza della Concessione ed è articolata in:

- **Gestione della Fase 2A:** indica la gestione delle opere di Fase 1 e delle opere di Fase 2A;
- **Gestione dell'Ospedale** (nel presente Contratto anche solo **Gestione**): indica la gestione delle opere di Fase 1, delle opere di Fase 2A e delle opere di Fase 2B;

il tutto come meglio dettagliato agli articoli 24 e 25 del Contratto.

Fase 1: indica la fase esclusa dal rapporto concessorio e dal presente Contratto; consta della realizzazione dell'Emiciclo Nord (A1), della Piastra Centrale (A2) e della porzione dell'avancorpo (B2).

Fasi: indica congiuntamente le due fasi, separatamente collaudabili, in cui è articolata la realizzazione dell'Opera fino alla messa in funzione della stessa, così definite:

- **Fase 2A:** indica la demolizione di parte dei fabbricati esistenti, la realizzazione del Polo Tecnologico (F), il completamento delle aree al grezzo delle opere di Fase 1, i completamenti impiantistici delle opere di Fase 1, la realizzazione del Polo Logistico e Morgue (M), la realizzazione dell'Emiciclo Sud, la realizzazione del Corpo di Collegamento Ala Nord-Ala Ovest (B1), l'allestimento dell'Ala Ovest, la realizzazione delle opere esterne; nella Fase 2A sono incluse la fornitura e l'installazione delle Attrezzature e degli Arredi delle opere di Fase 1 e delle nuove opere di Fase 2A;
- **Fase 2B:** indica la demolizione di parte dei fabbricati esistenti, la ristrutturazione di Ala Nord (B1) e Avancorpo; nella Fase 2B sono incluse la fornitura e l'installazione delle Attrezzature delle opere di Fase 2B.

Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l'avvio della Fase di Costruzione.

Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Finanziatori: indica gli istituti di credito che sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento, ai fini della realizzazione dell'Opera, nonché gli investitori istituzionali, e/o altri finanziatori, che finanzieranno, o rifinanzieranno, in tutto, o in parte, l'intervento, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni, o altri titoli di debito, nonché i loro successori, e/o aventi causa a qualsiasi titolo, includendo anche i soggetti che svolgeranno il ruolo di agente e/o *trustee*, i soggetti che forniranno qualunque *credit enhancement*, i *noteholder*, nonché le banche *hedging*;

Flusso di Cassa Disponibile: indica, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell'Opera), la differenza tra (i) i ricavi di progetto incassati, o da incassare, per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica, o Corrispettivi in

conto gestione, e (ii) i costi operativi pagati, o da pagare, per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

Indicatori di Equilibrio: indica il DSCR, il TIR di Progetto, Tir dell'Azionista, rappresentativi dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione;

Indicatore di Performance (Key Performance Indicators o KPI): è l'indicatore chiave di prestazione, riportato nel Capitolato di Gestione Tecnica e Funzionale, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Opera;

Informazione Riservata: indica tutte le informazioni, accordi, dati, opinioni resi noti da una delle Parti all'altra, o, diversamente ottenute dalla Parte, inerenti l'oggetto del presente Contratto, oppure inerenti l'altra Parte, incluse, senza limitazioni di sorta, documentazioni contrattuali commercialmente sensibili o dati patrimoniali rilevanti, dati relativi ai prezzi, alle conoscenze tecniche, progetti, modelli, formulari, processi, registrazioni, fotografie, disegni, condizioni di contratto, software, programmi e modelli ed ogni altra proprietà intellettuale ed industriale;

LLCR (Loan Life Coverage Ratio): è, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

Livello Minimo: il livello dell'Indicatore di Performance, come specificato nel Capitolato di Gestione Tecnica e Funzionale, che indica la misurazione in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Livello Obiettivo: il livello dell'Indicatore di Performance che indica la misurazione in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

Opera o Ospedale: indica l'opera, ossia il Completamento della Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore, risultante dall'insieme di lavori edilizi o di genio civile, articolati nelle Fasi 2A e 2B, oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;

Parti: il Concedente e il Concessionario;

Piano Economico Finanziario (PEF): l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato al Contratto sub [indicare all. n. •], comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

Piano di Manutenzione dell'Opera: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. È costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

Project Bond: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi dalla Società di Progetto ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione dell'Opera in conformità all'articolo 185 del Codice.

Progetto Definitivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre in fase di gara.

Progetto Esecutivo: il progetto di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ai sensi del presente Contratto.

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice che è posto a base di gara.

Programma Manutentivo: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari.

Quadro Economico: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo del collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: a) dell'arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori; c) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario; d) dell'eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo, dei beni; dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

Responsabile del Procedimento (RUP): il responsabile unico del procedimento, nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle

Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Servizi Commerciali: indica le attività di sfruttamento commerciale compatibili con l'attività sanitaria, che il Concessionario avrà diritto di svolgere nei confronti dei terzi e individuati come tali nel presente Contratto (per esempio, locazione di spazi a uso commerciale per bar/caffetteria, sanitaria, ecc).

Servizi o Servizi di Disponibilità: indica complessivamente il Servizio di Manutenzione, il Servizio di Energia e il Servizio di Manutenzione delle Attrezzature Elettromedicali e Arredi oggetto del presente Contratto, il tutto come meglio specificato nel Capitolato di Gestione Tecnica e Funzionale.

Società di Progetto: [[•]indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti [[•]indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, che subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario.

Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.

Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista: indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario.

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: il tasso di rendimento, in termini percentuali, dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario.

Trasferimenti: indica i trasferimenti dei pazienti e dei beni che il Concedente si impegna ad effettuare ai sensi e nei termini degli artt. 5.2.b) e 15.10 del presente Contratto, nei termini negli stessi articoli indicati.

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini finanziari, nell'arco del periodo della Concessione.

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini finanziari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione.

Varianti o Modifiche al Contratto: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d'opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del Contratto.